



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Via Bodoni, 6 – 43121 PARMA
Tel. 0521/212311 – Fax 0521/212390
E-mail: sabap-pr@beniculturali.it
PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it



29 NOV. 2017

Parma,

A COMUNI
DELLA PROVINCIA DI PARMA
(indirizzario PEC)

COMUNI
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
(indirizzario PEC)

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005

Prot. n. 40674 Allegati: -

Risposta al foglio n. del
(ns. prot. n. del)

OGGETTO: Ambiti di tutela – Alcune indicazioni operative
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, Parte Seconda ('Beni Culturali') e Parte Terza ('Beni Paesaggistici')

Con la presente, a seguito della riforma ministeriale di cui al DPCM 171/2014 e successivo DM 23 gennaio 2016 che ha portato all'istituzione delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio, unificando le competenze delle ex soprintendenze di settore, si intende rammentare a codeste spett.li Amministrazioni alcune indicazioni operative inerenti gli ambiti di tutela di competenza della scrivente.

In primo luogo, si ricorda come nel caso di lavori pubblici o di pubblica utilità ricadenti nella disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, relativamente alla tutela archeologica, si debba ottemperare al disposto del comma 1, art. 25, che prevede l'applicazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico con la redazione, già in progettazione preliminare – di cui è parte integrante – di una relazione per la valutazione dell'impatto archeologico dell'opera. La trasmissione di tale documentazione non è richiesta per quegli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti. I documenti di progettazione preliminare come sopra descritti, devono essere sottoposti al parere preventivo della Soprintendenza, che valuterà se dare corso alla procedura di verifica dell'interesse archeologico. Per maggiori informazioni sulla documentazione necessaria alla valutazione preliminare, si rimanda alla pagina di approfondimento reperibile sul sito web di questa Soprintendenza.

Si segnala inoltre, come per tutte le opere che comportino scavi, laddove non soggette agli obblighi sopra richiamati di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è comunque buona prassi che vengano preventivamente sottoposti a questa Soprintendenza per il relativo parere sul rischio archeologico, al fine di evitare in corso d'opera l'eventuale distruzione involontaria di patrimonio archeologico dello Stato e conseguente interruzione dei lavori.

Tutto ciò premesso, corre l'obbligo di segnalare come l'eventuale parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, per quegli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica che comportino anche scavi, in nessun caso potrà essere inteso quale implicito nulla osta archeologico, trattandosi di procedimento di altra natura. Fatti salvi i casi in cui si ricorra all'istituto della conferenza dei servizi, l'eventuale espressione del parere di competenza "plurimo" sui diversi ambiti di tutela, così come previsto dall'art. 16 del DPR 31/2017, sarà possibile solo a fronte di istanze che ne evidenzino chiaramente la necessità (da indicare chiaramente anche nell'oggetto), complete di tutta la documentazione necessaria prevista per legge. Si precisa che tale modalità prevista dalla normativa, che ha natura di mero indirizzo non vincolante, non incide in alcun modo sui diversi e più



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Via Bodoni, 6 – 43121 PARMA
Tel. 0521/212311 – Fax 0521/212390
E-mail: sabap-pr@beniculturali.it
PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it



lunghe termini (120 gg.), propri dei procedimenti di cui agli artt. 21-22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Analogamente, l'eventuale 'silenzio-assenso' resta applicabile al solo ambito paesaggistico e non anche all'autorizzazione ai lavori su beni culturali propriamente detti, trattandosi nella fattispecie di un rapporto diretto "verticale" tra richiedente ed autorità competente alla gestione del vincolo, quest'ultima di competenza esclusiva delle soprintendenze.

Si richiama altresì il disposto di cui all'art. 15 del DPR 31/2017, nel quale si evidenzia esplicitamente come l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato A, non produca alcun effetto sulla disciplina amministrativa inerente i 'Beni Culturali' (Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e smi), per i quali occorrerà pertanto acquisire le necessarie autorizzazioni ai lavori ai sensi dell'art. 21 del citato *Codice*, ancorché non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Per maggiori approfondimenti sull'applicazione dei sopra richiamati artt. 15-16 del DPR 31/2017, si rimanda alla circolare applicativa n. 42 del 21 luglio 2017 della DG ABAP, e relativo parere dell'Ufficio Legislativo, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, reperibile sia sul sito MiBACT nella sezione "Normativa e pareri", sia sul sito di questa Soprintendenza nella sezione "Normativa e risorse in rete" ('Approfondimenti').

Si coglie altresì l'occasione per evidenziare come il ricorso all'istituto della conferenza dei servizi, sia possibile nel caso in cui il procedimento richieda l'acquisizione da parte dell'amministrazione procedente di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni (*cf.* art. 14 della Legge 241/1990 così come modificato dal D.Lgs. 127/2016). Quest'ultima locuzione "esclude" l'amministrazione procedente, demandando il ricorso alla conferenza dei servizi solo nel caso in cui siano coinvolte almeno tre diverse amministrazioni (tra cui naturalmente anche quella procedente), evento che normalmente non si verifica nel procedimento di autorizzazione paesaggistica. Ne è riprova il dettato di cui all'art. 11, comma 2 del DPR 31/2017, laddove il legislatore ha ravvisato la necessità di esplicitare che solo *ove l'intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all'articolo 9 indicano la conferenza dei servizi*. Tale disposizione è stata predisposta di concerto tra Stato e Regioni nel pieno rispetto di quanto previsto dalla *cd. 'riforma Madia'*, come noto antecedente al DPR 31/2017.

Infine, si richiama l'attenzione sul combinato disposto di cui agli artt. 11-50 del D.Lgs. 42/2004 e smi, in base al quale sono assoggettate alle disposizioni del citato *Codice* anche gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sia su edifici pubblici che privati, anche in assenza della dichiarazione di vincolo. Su tale particolare materia si rimanda alla lettera già inviata a tutti i sindaci del territorio (ns. nota prot. n. 1756 del 19.03.2014), reperibile anche sul sito web di questa Soprintendenza nella sezione "Normativa e risorse in rete" ('Approfondimenti').

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

IL SOPRINTENDENTE

Dott.ssa Giovanna Paolozzi Strozzi

Responsabili dell'istruttoria:

responsabile area Patrimonio archeologico: Roberta Conversi funzionario archeologo – 0521.233718 – roberta.conversi@beniculturali.it

responsabile area Paesaggio: Cristian Prati architetto funzionario – 0521.212335 – cristian.prati@beniculturali.it

RC-CP